

COMUNE DI
Gaggio Montano
(Provincia di Bologna)
Piazza A.Brasa 1 – Gaggio Montano
Tel . 0534.38003 FAX 0534.37666

C.F. 01042740371

PEC:comune.gaggiomontano@cert.provincia.bo.it

P.IVA 00530281203

<http://www.comune.gaggiomontano.bo.it>

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - a. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- c) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- d) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni agguicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gaggio Montano n. 157 /2010 è stato autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni possedute: HERA S.p.A., COSEA Ambiente S.p.A. COSEA Consorzio, LEPIDA S.p.A. ; e , si è stabilito, nel rispetto dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007, di mantenere la partecipazione societaria all'interno delle seguenti partecipazioni societarie, in quanto trattasi di società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e qui dettagliatamente elencate: **HERA S.p.A., COSEA Ambiente S.p.A. COSEA, Consorzio Servizi Ambientali, LEPIDA S.p.A..**

Il Comune di Gaggio Montano partecipa al capitale delle seguenti società:

DENOMINAZIONE/ SEDE	PARTECIPAZIONE							
	%	azioni/quote possedute	valore nominale	durata	importo totale posseduto	Pareggio di bilancio nel triennio 2011-2013	Numero amministratori	Numero dipendenti (rilevazione 2013)
Hera S.p.A Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna P.IVA/CF: 4245520376	0,00013	1.936,40	€. 1,00	31/12/2100	€ 3.890,00	si	19	6539
Cosea Ambiente S.p.A. Via Berzantina-casola, n.30/10, 40030 Castel Di Casio, (Bo) P.IVA/CF:0236771206	4,94 %	21.604,00	€. 1,00	31/12/2030	€. 23.589,78	si	3	68
Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali Via Berzantina 30/10 40030 Castel Di Casio (Bo) P.IVA/CF:00579851205	5,40	270.577,16	€. 1,00	21/05/2053	€. 310.215,86	si	3	22
LEPIDA S.p.A. Viale Aldo Moro n. 64 40100 Bologna (BO) C.F./P.IVA:02770891204	0,0016	1,00	€.1,00	31/12/2050	€ 1.000	si	3	52

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. HERA S.p.A

HERA S.p.A. ha finalità di pubblico interesse essendo una multiutility che opera nel settore dei servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, legati al ciclo idrico (potabilizzazione, depurazione, fognatura), energetico (distribuzione e vendita energia, risparmio energetico, soluzioni innovative ecc.) ed ambientale (raccolta e trattamento rifiuti).

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione societaria all'interno di Hera S.p.A in quanto risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente,
- b) la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) si rileva che la società ha conseguito il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio.

2. Cosea Ambiente S.p.A.

Cosea Ambiente S.p.A ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione integrata del servizio rifiuti urbani ed assimilati secondo le normative in materia (Art. 2 Statuto della Società) e quindi di un servizio di interesse generale.

La Società presenta le caratteristiche dell'organismo c.d. in house, che la legislazione comunitaria, nazionale e regionale considera condizione necessaria per poter procedere ad affidamenti diretti di servizi pubblici. Cosea Ambiente S.p.A è stata direttamente incaricata nel Dicembre 2004 dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici Locali di Bologna ATO 5 (ora denominata ATERSIR), dello svolgimento per il territorio del Comune di Gaggio Montano delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Tale affidamento è avvenuto considerato che la Società era gestore esistente e possedeva i requisiti di "salvaguardabilità" richiesti dalla normativa regionale vigente (art. 16, comma 1, L.R. 25/1999 e s.m.i.) e anche se all'interno del territorio provinciale Bolognese è presente Hera SpA, la Società Cosea Ambiente opera in un circoscritto perimetro territoriale c.d. Area Montana, descritta fin nel Piano di prima attivazione del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati della Regione Emilia-Romagna del 9 dicembre 2004. Inoltre a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 29/11/2011 avente ad oggetto "Indicazioni per l'Autorità d'Ambito dei servizi pubblici di Bologna relative alla conferma dell'affidamento diretto del servizio rifiuti e N.U. a COSEA Ambito S.p.A.", i 24 Comuni Soci di Cosea Ambiente S.p.A. hanno richiesto alle Regioni ed alle Autorità di Ambito competenti la conferma delle aree omogenee esistenti poiché il mantenimento in capo ai Comuni del governo dei servizi pubblici, di crescente rilevanza ambientale, economico-sociale, contribuirebbe a ridurre il rischio di marginalizzazione del territorio. Considerato inoltre che, con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, come previsto dall'art. 4, D.L. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148, a Cosea Ambiente si può affidare direttamente il servizio di gestione del servizio rifiuti una volta verificato il rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la qualifica di in house providing (proprietà interamente pubblica, applicazione del controllo analogo da parte degli enti concedenti, svolgimento delle attività prevalentemente per gli stessi), e che spetta all'ex Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici Locali di Bologna ATO 5, ora denominata ATERSIR (Agenzie d'Ambito Territoriale Ottimale), il sistema di regolazione e di organizzazione territoriale in Emilia-Romagna per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato e al Servizio di Gestione dei Rifiuti attraverso speciali forme di cooperazione tra Enti locali.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione societaria all'interno di Cosea Ambiente S.p.A. in quanto risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente,
- b) la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) si rileva che la società ha conseguito il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio.

3. Cosea Consorzio Servizi Ambientali

Cosea Consorzio Servizi ambientali ha finalità di pubblico interesse avendo come scopo la gestione associata di servizi diversi prevalentemente in campo ambientale, finalizzata al contenimento dei costi ed alla qualità del servizio attraverso un percorso di sviluppo sostenibile in grado di tutelare la collettività ed il territorio di riferimento (Art. 2 dello Statuto della Società: "... tra gli scopi della costituzione del Consorzio vi è anche la realizzazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità e direzione lavori che siano attinenti alle competenze del Consorzio" ed inoltre "realizzazione e gestione di altri servizi attinenti in modo diretto a quelli di cui sopra o comunque inerente l'attività dei Comuni consorziati.....");).

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione societaria all'interno di Cosea Consorzio in quanto risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- b) la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) si rileva che la società ha conseguito il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio.

e) il consorzio ha inoltre ridotto nel corso del 2014 i componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio detiene poi partecipazioni in altre società quali "Tariffe e servizi" di cui è socio unico e "Sistemi biologici srl" di cui detiene il 51%. Entrambe le società sono preposte ad attività di servizi di interesse generale e come tali se ne conferma la sussistenza.

4. LEPIDA S.p.A

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione societaria in LEPIDA S.P.A, società a totale ed esclusivo capitale pubblico, costituita dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività in quanto risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente tra cui la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004,
- b) la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) si rileva che la società ha conseguito il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio.